



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

On.le S.V.

On.le A.Z.

Oggetto: EU Pilot 9180/2017/ENVI – Possibile non conformità della normativa italiana alla nozione di rifiuto – articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152 – Richiesta al Ministero su sfalci e potature del 1 marzo 2018.

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta via pec in data 1 marzo 2018, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulle misure intraprese da questo Ministero per la risoluzione del caso EU Pilot 9180/2017/ENVI aperto nel maggio 2017 dalla Commissione europea, relativamente alle modifiche introdotte alla definizione di rifiuto biodegradabile.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva sui rifiuti esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

La questione sollevata dalla Commissione europea nel suddetto caso EU Pilot 9180/17/ENVI riguarda l'ampliamento della suddetta deroga comunitaria alla normativa sui rifiuti, operata dal legislatore nazionale, con l'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152 del 2006, ritenuta non corretta dalla Commissione europea.

Già al momento del recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva, l'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152 del 2006 stabiliva che tra i materiali che possono essere gestiti senza essere assoggettati alla normativa sui rifiuti figurano gli "sfalci e potature".

Con l'ultima modifica apportata a detta disposizione dalla legge 28 luglio 2016, n. 154 (cd Collegato agricoltura) citata nella richiesta in oggetto, è stato ulteriormente specificato nel medesimo articolo 185, comma 1, lettera f), che gli "sfalci e potature" sono "provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)".

Le specifiche introdotte nella disciplina nazionale erano finalizzate a chiarire la nozione di materiale agricolo o forestale naturale e di agevolare un'omogenea e corretta attuazione della norma in parola, in particolare per le imprese non qualificate come agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si riteneva, in effetti, necessario evitare che l'esclusione prevista dalla direttiva rifiuti per i materiali agricoli o forestali naturali non si applicasse ad analoghi materiali vegetali prodotti nell'ambito di identiche attività, ma poste in essere da imprese artigiane, determinando una difforme applicazione della citata esclusione prevista dalla direttiva comunitaria.

Come chiarito dalla Commissione europea nel quadro del EU 90180/2017/ENVI, dette specifiche risultano tuttavia contrarie al diritto comunitario in quanto la legislazione nazionale ha, in questo modo, esteso sostanzialmente il regime di favore previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva sui rifiuti.

A seguito di specifici approfondimenti svolti su richiesta del Dipartimento per le politiche europee e d'intesa con il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, si concorda sull'opportunità di una modifica normativa che consenta, eliminando le specifiche introdotte con l'articolo 185, comma 1, lettera f), di evitare un aggravamento del caso e l'apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva.

Detta modifica normativa non contrasterebbe, tra l'altro, i legittimi interessi degli operatori del settore che possono avvalersi a pieno titolo della disciplina sui sottoprodotti al fine della gestione semplificata degli sfalci e potature che non rientrano nell'ipotesi contemplata dall'eccezione stabilita dall'articolo 2 della direttiva rifiuti, come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38).

Il citato decreto ministeriale adotta criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, in particolare per alcuni materiali agricoli, quali ad esempio le "potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato".

Tutto ciò premesso, si informa che le suddette valutazioni circa l'opportunità di procedere alla modifica delle disposizioni nazionali in esame ed al completo allineamento con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE sono state formalizzate dal Dipartimento per le politiche europee alla Commissione europea.

Si conferma, pertanto, l'intenzione di questo Ministero, di proporre l'inserimento delle disposizioni abrogative in parola nel disegno di legge europea 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
15.03.2018 07:36:13 UTC